



Spett. li

Clienti

Loro Indirizzi

Trieste, 18/03/2020

Ns. Prot. 6/2020/M.C.

OGGETTO: Decreto Legge n. 18/2020 c.d. "Cura Italia"

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle principali novità conseguenti all'entrata in vigore del Decreto n. 18/2020 c.d. "Cura Italia"

SOMMARIO

MISURE FISCALI	3
1. Sospensione dei versamenti (artt. 60 – 62)	3
2. Sospensioni di alcuni adempimenti tributari (art. 62)	5
3. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (art. 37)	6
4. Agevolazione per contribuenti minori (art. 62)	6
5. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)	6
6. Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (art. 95)	7
7. Indennità collaboratori sportivi (art. 96).....	7
8. Premio per i lavoratori dipendenti (art. 63).....	7
9. Credito d'imposta per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64).....	7
10. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)	8

11. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) (art. 66)	8
12. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)	8
13. Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71).....	9
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO	9
14. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19) (art. 56).....	9
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO	10
15. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)	10
16. Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (art. 22)	10
17. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi (art. 23).....	10
18. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, L. 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24)..	11
19. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26).....	11
20. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus (art. 44).....	11
21. Blocco licenziamenti (art. 46).....	12
ULTERIORI DISPOSIZIONI	12
22. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106).....	12

In data 17/3/2019 è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge n. 18/2020 c.d. "Cura Italia" (in seguito "Il Decreto"). Nella presente Circolare sono illustrate le principali disposizioni, con approfondimenti su quelle di natura fiscale.

MISURE FISCALI

1. Sospensione dei versamenti (artt. 60 – 62)

L'art. 60 prevede per tutti i contribuenti una **proroga al 20 marzo di tutti i versamenti** nei confronti della pubblica amministrazione **in scadenza al 16 marzo**.

Gli artt. 61 e 62 prevedono proroghe ulteriori e differenziate a seconda delle dimensioni dei contribuenti e del settore in cui operano, che si possono sintetizzare come segue:

a) **Particolari categorie di soggetti, a prescindere dal volume di ricavi** (principali casistiche):

- **associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- **soggetti che gestiscono attività di ristorazione**, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono stazioni marittime;
- imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator.

Per queste categorie i versamenti di **ritenute, contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti fino al 30 aprile 2020**, nonché **l'Iva dovuta nel mese di marzo 2020** sono sospesi.

Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo **31 maggio** in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni ed interessi).

Solo per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione si estende anche ai versamenti di ritenute, contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti **fino al 31 maggio 2020**. Per tali soggetti i versamenti sospesi sono effettuati, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

b) **Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Per tali soggetti sono sospesi i versamenti di IVA, ritenute e contributi (previdenziali e assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Pertanto, per i soggetti che non dovessero rientrare nelle categorie a) e b) di cui sopra non è prevista alcuna sospensione, se non la proroga al 20 marzo dei versamenti in scadenza al 16 marzo.

Ai sensi dell'art. 68, per tutti i contribuenti sono inoltre sospesi i versamenti derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di accertamento** esecutivi e **avvisi di addebito INPS** scadenti nel periodo **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (**30 giugno 2020**).

Manca invece un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli richiamati esplicitamente, come ad esempio gli **avvisi bonari**.

Il Decreto non fa invece alcun riferimento ai seguenti versamenti, che pertanto non sono sospesi:

- imposte dirette (**IRES, IRAP**);
- **tassa sulle concessioni governative** (la cui scadenza è pertanto il 20 marzo);
- **ritenute su redditi di lavoro autonomo**.

Una precisazione è necessaria per quanto riguarda la sospensione dei versamenti relativi ai **contributi INPS**: se infatti da un lato il Decreto dispone la sospensione dei versamenti senza altro specificare, bisogna tener conto dei chiarimenti di prassi dell'INPS.

Solo qualche giorno fa, infatti, **l'INPS con la Circolare 37/2020** nel dare istruzioni in merito alle sospensioni di versamento dei contributi in scadenza fino al 30 aprile 2020 disposte dal DL 9/2020, con riguardo ai datori di lavoro esercenti attività nelle "originarie" zone rosse della Lombardia e del Veneto, ha infatti ribadito che la sospensione riguarda i versamenti contributivi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Tuttavia, **il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è**

tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento. Non vi è alcun dubbio che, salvo chiarimenti in senso opposto dell'INPS, tale approccio verrà seguito per analogia anche per le sospensioni derivanti dal Decreto "Cura Italia".

Pertanto, anche alla luce delle pesanti conseguenze derivanti dal mancato pagamento dei contributi INPS a carico del lavoratore e **salvo prossimi eventuali chiarimenti ufficiali dell'INPS**, si consiglia ai soggetti che possono godere delle proroghe di cui sopra di **versare i contributi INPS comunque alle scadenze ordinarie**, o quantomeno di sospendere il versamento dei contributi previdenziali solo per la quota a carico azienda (previa comunicazione al proprio consulente del lavoro, il quale provvederà a separare la parte a carico azienda da quella a carico del lavoratore).

Per lo stesso motivo, per coloro che avessero attualmente in atto **piani di rateazione** relativi a contributi previdenziali, si consiglia prudenzialmente di provvedere al **versamento delle rate alle scadenze previste dai relativi piani, nonché all'integrale versamento dei contributi "correnti" alle normali scadenze.**

2. Sospensioni di alcuni adempimenti tributari (art. 62)

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte (sui dipendenti, lavoratori autonomi, provvigioni, locazioni brevi, ecc.) e dalle trattenute relative alle addizionali IRPEF (lavoratori dipendenti e assimilati) che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo e il 31 maggio 2020**. Tali adempimenti sono effettuati **entro il 30 giugno 2020**.

I principali adempimenti che rientrano nel differimento sono:

- Dichiarazione IVA 2020;
- Modello TR 1° trimestre 2020;
- Esterometro 1° trimestre 2020;
- Modelli INTRASTAT mensili (marzo e aprile) e 1° trimestre 2020;
- Modello EAS.

Non sono invece interessati dal differimento gli adempimenti relativi a:

- Fatturazione elettronica;
- Corrispettivi telematici;
- Messa a disposizione del 730 precompilato, quindi: CU, trasmissione oneri finalizzati alla predisposizione del 730 precompilato.

3. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (art. 37)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo **dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020**. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il **10 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

4. Agevolazione per contribuenti minori (art. 62)

Per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo **compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020** possono non essere assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis DPR 600/73 da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita **dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

5. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla **Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**.

L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (art. 95)

Per le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino al 31 maggio 2020**, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

7. Indennità collaboratori sportivi (art. 96)

In relazione ai **rapporti di collaborazione** presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del DPR 917/86 (rapporti regolati con l'erogazione dei c.d. "compensi sportivi dilettantistici"), già in essere alla data del 23 febbraio 2020 è riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande.

8. Premio per i lavoratori dipendenti (art. 63)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a **100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

9. Credito d'imposta per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del **50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Con decreto del MISE, da adottare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono stabilite le modalità di applicazione del credito d'imposta.

10. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1**.

Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (trattasi principalmente di supermercati, ipermercati, negozi di alimentari, commercio al dettaglio, lavanderie, pompe funebri). Il credito d'imposta è utilizzabile unicamente in compensazione nell'ambito del modello F24; la norma nulla dispone sulla decorrenza, si è in ogni caso in attesa dell'emissione del codice tributo correlato al predetto credito d'imposta.

11. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) (art. 66)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle **persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una **detrazione** dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al **30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai **soggetti titolari di reddito d'impresa**, sono **deducibili** ai sensi dell'art. 27 Legge 133/1999. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

12. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

A fronte di ciò, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs.159/2015, i termini di prescrizione relativi all'attività di cui sopra degli enti impositori stessi, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Pertanto, l'Agenzia Entrate beneficia della proroga a fine 2022 dell'attività di accertamento su modelli UNICO, IRES, IVA, e IRAP 2016.

13. Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71)

Con decreto del MISE sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste nei punti precedenti, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al MISE.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Il Decreto, all'interno del Titolo III prevede:

- Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti;
- Rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
- Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell'utilizzo del fondo per mutui prima casa;

In particolare si segnala poi la seguente misura:

14. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19) (art. 56)

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003¹ possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30

¹ Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE sono considerate PMI le imprese che occupano meno di 250 persone e contemporaneamente presentano una delle seguenti condizioni alternative: fatturato annuo fino a 50 milioni di EUR oppure totale di bilancio annuo fino a 43 milioni di EUR.

settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L'Impresa che intende attivare una delle misure di cui ai punti precedenti autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle misure di cui sopra le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Si elencano brevemente le principali misure. Per maggiori chiarimenti vi invitiamo a contattare il Vostro consulente del lavoro.

15. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)

Possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

16. Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (art. 22)

Possibilità di ricorso a strumenti di Cassa integrazione in deroga che possono essere concessi dalle Regioni e dalle Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

17. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi (art. 23)

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e

per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, lavoratori autonomi iscritti all'INPS, hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al congedo, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

18. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

19. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

20. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus (art. 44)

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente articolo, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.

21. Blocco licenziamenti (art. 46)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto, per 60 giorni il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

22. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106)

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata **entro centottanta giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante **mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, c. 4, del c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale legato all'epidemia da COVID 19.

Lo studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento che ritenete necessario.

Distinti saluti

DEGRASSI, SIARD & ASSOCIATI